



# Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo

## A.C. 536-891-910-B

Dossier n° 109 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale  
16 aprile 2024

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	536-891-910-B
Titolo:	Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	Sì
Commissioni competenti:	II Giustizia, XII Affari sociali
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

### Contenuto

Il testo unificato A.C. n. 536-891-910-B, **già approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato e successivamente approvato, con modificazioni, dal Senato** il 22 febbraio 2024, reca disposizioni volte a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

Nel corso dell'esame referente in seconda lettura presso le commissioni riunite II e XII **non sono state approvate modifiche al contenuto del provvedimento approvato dal Senato.**

Nel presente dossier si riporta una descrizione complessiva dell'articolato del provvedimento, tuttavia si fa presente che, secondo quanto previsto dall'articolo 70, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, **l'esame presso la Camera dei deputati verterà "soltanto sulle modificazioni apportate dal Senato e sugli emendamenti ad esse conseguenti che fossero proposti".**

A tale proposito, si segnala che le **modifiche apportate dal Senato** hanno interessato gli **articoli 1, 2 e 3.** Nello specifico:

- l'**art. 1, comma 1, lett. b), n. 5)**, per il necessario aggiornamento delle disposizioni relative alla **copertura finanziaria**, in quanto le stesse facevano riferimento all'esercizio finanziario 2023, ormai concluso;
- l'**art. 1, comma 1, lett. d)**, dove è stata disposta la soppressione del riferimento al **servizio di coordinamento pedagogico** nell'ambito delle iniziative adottabili dalle regioni in attuazione della legge n. 71 del 2017;
- l'**art. 1, comma 1, lett. e)**, al fine di specificare che il dirigente scolastico è tenuto ad applicare le procedure previste dalle linee di orientamento ministeriali qualora **nell'esercizio delle sue funzioni** venga a conoscenza di atti di bullismo e cyberbullismo, precisando che i riferimenti alle condotte di bullismo e cyberbullismo che devono essere inseriti nei regolamenti scolastici, devono essere formulati sulla base di quanto previsto dalle linee di orientamento adottate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero della giustizia;
- l'**art. 2, comma 1, lett. a)**, al fine di integrare le novelle recate all'articolo 25 del regio decreto-legge n. 1404 del 1934 in materia di misure rieducative rivolte ai minorenni, aggiungendo ovunque il riferimento agli **altri esercenti la potestà genitoriale** accanto a quello relativo ai genitori, stabilendo che il **deposito della relazione del servizio sociale** sul percorso educativo debba essere comunicato tempestivamente ai soggetti (genitori, esercente la potestà genitoriale, curatore, p.m., difensore), diversi dal minore che non abbia compiuto quattordici anni, specificando che l'**affidamento** del minore ai servizi sociali o il **collocamento** del medesimo presso una comunità abbiano carattere **temporaneo** e prevedendo infine la **nomina di un**

**curatore speciale** del minore. E' stato inoltre **soppresso l'obbligo per il tribunale di sentire il minore e i genitori o l'esercente la potestà genitoriale** prima dell'adozione del decreto con cui si dispone, in via alternativa, la conclusione del procedimento, la continuazione del progetto educativo, l'affidamento ai servizi sociali o il collocamento in comunità;

- **l'art. 3, comma 1, alinea**, inserendo la locuzione "nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi" cui deve attenersi il Governo nell'esercizio della delega per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

Il provvedimento consta di 6 articoli.

L'**articolo 1** apporta una serie di modifiche alla legge n. 71 del 2017, che detta **disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo**.

Integrazioni alla  
legge n. 71/2017  
sul  
cyberbullismo  
(art. 1)

In particolare, **l'articolo 1** :

- interviene sull'**art. 1** della legge n. 71 del 2017 per **estendere il perimetro d'applicazione della legge del 2017 dalla prevenzione e contrasto del solo cyberbullismo alla prevenzione e contrasto del bullismo**, ponendo l'accento sulle **azioni di carattere preventivo e su una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori**, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo (comma 1, lett. a), n. 1);
- introduce nell'articolo 1 della legge n. 71 del 2017 il nuovo comma **1-bis**, il quale reca la **definizione di bullismo**, per tale intendendosi l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni (comma 1, lett. a), n. 2);
- novella l'**art. 3** della legge n. 71 del 2017, in materia di **piano di azione integrato e di tavolo tecnico**, prevedendo che questi si occupino anche di bullismo, oltretutto di cyberbullismo, e modificando la struttura del tavolo, la cui istituzione viene demandata a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito anziché del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi di concerto con l'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia. Inoltre, si prevede che il tavolo sia presieduto da un rappresentante del Dipartimento delle politiche per la famiglia e collabori con la Consulta dei diritti e dei doveri del bambino e dell'adolescente digitale. Nell'ambito del **piano** sono elaborate iniziative di formazione e prevenzione in sinergia con i servizi socio-educativi presenti sul territorio, le scuole, gli enti locali, sportivi e del Terzo settore, nonché periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Garante per la protezione dei dati personali (comma 1, lett. b);
- interviene sull'**art. 4** della legge n. 71 del 2017, introducendo, fra le principali novità, la previsione secondo cui **ogni istituto scolastico**, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle linee di orientamento ministeriali, **adotta un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e istituisce un tavolo permanente di monitoraggio**, del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore (comma 1, lett. c);
- inserisce nella medesima legge n. 71 del 2017 un nuovo **art. 4-bis**, dedicato al **servizio di sostegno psicologico agli studenti** (comma 1, lett. d);
- novella l'**art. 5** della legge n. 71 del 2017, dedicato all'**informativa alle famiglie, alle sanzioni in ambito scolastico e ai progetti di sostegno e di recupero**. In particolare, in base al nuovo comma 1, salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di atti di bullismo e cyberbullismo, realizzati anche in forma non telematica, che coinvolgano studenti iscritti all'istituto scolastico che dirige, applica le procedure previste dalle linee di orientamento ministeriali e informa tempestivamente i genitori dei minori coinvolti (o gli altri soggetti esercenti la responsabilità genitoriale) promuovendo adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi. Nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate, il dirigente scolastico riferisce alle autorità competenti anche per l'eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all'art. 25 del regio decreto-

legge 20 luglio 1934, n. 1404, oggetto di modifica da parte dell'articolo 2 del provvedimento in esame (v. *infra*). Si stabilisce inoltre che i regolamenti delle istituzioni scolastiche e il patto educativo di corresponsabilità siano integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo (comma 1, lett. e);

- modifica l'istituto dell'**ammonimento del questore** previsto dall'art. 7 della legge n. 71 del 2017 includendovi il reato di diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti di cui all'art. 612-ter c.p. e specificando che i reati ai quali è applicabile tale misura possano essere commessi **anche** mediante la rete internet (e non necessariamente attraverso la rete internet come previsto dalla formulazione precedente) (comma 1, lett. f);
- modifica il titolo della legge n. 71 del 2017, per inserirvi il riferimento al fenomeno del bullismo (comma 1, lett. g).

L'**articolo 2**, al comma 1, modifica l'art. 25 della legge sull'istituzione e sul funzionamento del Tribunale per i minorenni (regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, c.d. "legge minorile") in materia di misure rieducative nei confronti di minorenni dalla condotta irregolare (lett. a), in primo luogo consentendone l'adozione anche nei casi di **condotte aggressive, anche in gruppo, anche per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose oppure lesive della dignità altrui**.

Misure rieducative nei confronti di minorenni (art. 2)

Diverse modifiche attengono poi al **procedimento per l'adozione delle misure**.

L'attività di segnalazione del minore al tribunale per i minorenni diventa di esclusiva competenza del **pubblico ministero**, il quale può alternativamente attivare un **percorso di mediazione** oppure chiedere al tribunale di disporre un **progetto di intervento educativo** con finalità rieducativa e riparativa, da svolgersi sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali minorili. Il progetto di intervento educativo può prevedere la partecipazione del nucleo familiare del minore, tramite un percorso di sostegno all'esercizio della responsabilità genitoriale. A **conclusione del progetto**, il tribunale per i minorenni, sulla base della relazione predisposta dai servizi sociali, adotta un ulteriore decreto motivato, optando tra le seguenti soluzioni: conclusione del procedimento; continuazione del progetto o adozione di un progetto diverso in relazione alle mutate esigenze educative del minore; affidamento **temporaneo** del minore ai servizi sociali; collocamento **temporaneo** del minore in una comunità, da utilizzare solo come *extrema ratio*, cioè quando tutte le altre possibilità appaiano inadeguate. La riforma prevede inoltre che il tribunale provveda, se del caso, alla **nomina di un curatore speciale** del minore, che ogni provvedimento debba essere preso previo ascolto del minore (anche infradodicesimo, se capace di discernimento), nonché dei genitori ovvero degli altri esercenti la responsabilità genitoriale e che sia possibile farsi assistere da un difensore. Le **ulteriori disposizioni** dell'articolo 2 modificano ulteriori disposizioni del citato regio decreto-legge n. 1404 del 1934, al fine di coordinarne il contenuto con le modifiche apportate all'articolo 25 (comma 1, lettere da b) a e)) e con la riforma del processo civile di cui al d.lgs. n. 149 del 2022 (comma 2).

L'**articolo 3** prevede una **delega** legislativa al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, da esercitarsi **entro dodici mesi** dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame al fine di prevedere:

Delega al Governo (art. 3)

- il **potenziamento del servizio per l'assistenza** psicologica e giuridica **delle vittime** di atti di bullismo e cyberbullismo (o ai loro congiunti) attraverso il **numero pubblico «Emergenza infanzia 114»** (dotato anche di un servizio di geolocalizzazione e di un servizio di messaggistica istantanea), accessibile gratuitamente e attivo nell'intero arco delle ventiquattro ore; nei casi più gravi, informando prontamente l'organo di polizia;
- lo svolgimento di **rilevazioni statistiche** almeno biennali da parte dell'ISTAT;
- nei contratti degli utenti con i fornitori di servizi di comunicazione e di informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica, il richiamo espresso delle disposizioni di cui all'art. 2048 del codice civile in materia di **responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli minori** in conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l'uso della rete nonché delle avvertenze a tutela dei minori previste dal Regolamento (UE) 2022/2065 (c.d. regolamento "sui servizi digitali") ;
- la promozione di periodiche **campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole della rete internet e sui suoi rischi** da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri.

**L'articolo 4** istituisce, il 20 gennaio, la **Giornata del rispetto**, quale **momento di approfondimento e sensibilizzazione delle tematiche del rispetto degli altri e del contrasto di ogni forma di discriminazione**. La giornata non determina la riduzione dell'orario di lavoro. Nel rispetto dell'autonomia scolastica, gli istituti scolastici, pubblici e privati, possono riservare appositi spazi di sensibilizzazione nella settimana che precede la ricorrenza.

Istituzione della Giornata del rispetto (art. 4)

**L'articolo 5** prevede che con regolamento siano apportate le opportune modifiche al DPR 249/1998 (Regolamento recante lo **Statuto delle studentesse e degli studenti** della scuola secondaria) affinché la scuola si impegni a porre in essere le condizioni per assicurare **l'emersione di episodi di bullismo e cyberbullismo**, di situazioni di **uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti** e di **forme di dipendenza**, attività cui anche le famiglie sono tenute a collaborare, e che il Patto educativo di corresponsabilità sia integrato con l'espressa indicazione di tutte le **attività di formazione**, curriculari ed extracurriculari, che la scuola o i docenti della classe intendono organizzare a favore degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso della rete internet e delle comunità virtuali.

Modifiche allo Statuto delle studentesse e degli studenti (art. 5)

L'articolo 6 reca, infine, la **clausola di invarianza finanziaria**.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni in analisi riguardano in misura prevalente:

- interventi di carattere formativo ed educativo, riconducibili in gran parte alla materia dell'istruzione. Tale materia - limitatamente alla definizione delle norme generali - è riservata dalla Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lett. n); al di fuori delle norme generali, l'istruzione è materia di competenza legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.), fatta salva la competenza statale, pure essa esclusiva ex art. 117, secondo comma, lett. m), in punto di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- l'ordinamento civile, anch'esso di competenza legislativa esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lett. l).

Alla luce di questo concorso di competenze, si segnala che già l'articolo 3 della legge n. 71 del 2017, su cui interviene l'articolo 1 del testo unificato in commento, prevede la partecipazione di un rappresentante della Conferenza unificata al tavolo tecnico per la prevenzione del cyberbullismo.

In proposito, si ricorda che la Corte costituzionale ha tracciato un quadro generale di riferimento per l'interpretazione del sistema delle competenze delineato dall'art. 117, secondo comma, lett. n), e terzo comma, della Costituzione. In particolare, la Corte - intendendo preliminarmente distinguere le "norme generali sull'istruzione", di competenza esclusiva dello Stato, dai "principi fondamentali" in materia di istruzione, destinati ad orientare le regioni in tale ambito di competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione - ha precisato che "le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale". In tal senso, le norme generali si differenziano dai "principi fondamentali", i quali, "pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, diversamente dalle prime, altre norme, più o meno numerose" (sentenza n. 279/2005). Successivamente, la Corte ha precisato che appartengono alla categoria delle disposizioni espressive di principi fondamentali quelle norme che, nel fissare criteri, obiettivi, discipline, pur tese ad assicurare l'esistenza di elementi di base comuni sul territorio nazionale in ordine alle modalità di fruizione del servizio, da un lato non sono riconducibili a quella struttura essenziale del sistema di istruzione che caratterizza le norme generali, dall'altro necessitano "per la loro attuazione (e non già per la loro semplice esecuzione) dell'intervento del legislatore regionale". In particolare, nel settore dell'istruzione "lo svolgimento attuativo dei predetti principi è necessario quando si tratta di disciplinare situazioni legate a valutazioni coinvolgenti le specifiche realtà territoriali delle regioni, anche sotto il profilo socioeconomico" (sentenza n. 200/2009). In particolare, nella sentenza n. 200/2009, la Corte ha sottolineato che "una chiara definizione vincolante - ma ovviamente non tassativa - degli ambiti riconducibili al 'concetto' di "norme generali sull'istruzione" è ricavabile dal contenuto degli artt. 33 e 34 Cost. Ha inoltre rilevato che rientrano nelle norme generali sull'istruzione anche gli ambiti individuati dalla L. 53/2003, quali, ad esempio, la previsione generale del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la "quota nazionale", la definizione generale dei percorsi tra istruzione e formazione. Rientrano invece nella competenza concorrente "istruzione" aspetti quali la programmazione della rete scolastica.

Cost109	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Giustizia	st_giustizia@camera.it - 066760-9148	✕ CD_giustizia
	Servizio Studi Dipartimento Affari Sociali	st_affarisociali@camera.it - 066760-3266	✕ CD_sociale

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.